

Note al file “Normativa –parte prima”

(di seguito verrà indicato il numero della slide e le relative note)

Slide 4

L'uomo/lavoratore non viene tutelato perché mero strumento di produzione e quindi la integrità fisica ha un valore perché essenziale per la produzione ma come persona. Tutelare il lavoratore/persona vale a significare tener presente la sua capacità come persona umana soprattutto di stabilire e mantenere relazioni con l'ambiente che lo circonda e con gli altri uomini. In questo modo si supera la concezione tecnico/economicistica del lavoro a favore di una concezione che lo pone come elemento di crescita nel progresso materiale bensì in quello psicofisico. Il punto d'arrivo sarà il riconoscimento del rischio cosiddetto da stress da lavoro correlato.

Slide 5

Anche la concezione di «DANNO» si evolve e si raffina: da semplice danno alla "integrità fisica« (danno emergente e lucro cessante) il danno viene considerato in riferimento alla "persona« e liquidato anche sotto questo aspetto.

Slide 6

La nuova concezione di uomo inteso come persona e non soltanto come individuo meritevole di protezione come fattore di produzione comporta la rivisitazione di tutti i concetti ergonomici e di progettazione dei sistemi di lavoro: dal processo di lavoro, allo spazio di lavoro, all'ambiente di lavoro, al compito lavorativo . Si realizza così, compiutamente, la tutela della persona

- **Sistema di lavoro**: combinazione di persone e attrezzature di lavoro, che agiscono insieme nel processo di lavoro, per eseguire il compito lavorativo, nello spazio di lavoro all'interno dell'ambiente di lavoro, sotto le condizioni imposte dal compito lavorativo.
- **Compito lavorativo**: il prodotto del sistema di lavoro.
- **Attrezzature di lavoro**: attrezzi, macchine, veicoli, dispositivi, arredi, installazioni ed altri componenti usati nel sistema di lavoro.
- **Processo di lavoro**: la sequenza spaziale e temporale dell'interazione di persone, attrezzature lavoro, materiali, energia e informazioni all'interno di un sistema di lavoro.
- **Spazio di lavoro**: un volume allocato a una o più persone nel sistema di lavoro per l'esecuzione del compito lavorativo.
- **Ambiente di lavoro**: fattori fisici, chimici, biologici, sociali e culturali che circondano una persona nel suo spazio di lavoro (i fattori sociali e culturali non sono considerati)

Slide 7

La lezione del premio Nobel per l'economia Milton Friedman: un'impresa viene creata non per porre in essere opere filantropiche ma per creare valore economico. Considerazioni di carattere etico sociale sono una semplice finzione ipocrita: all'azionista interessa il business. È dovere dello Stato, al contrario limitare o vietare eccessi smodati nel raggiungimento di queste finalità.

Slide 8

L'analisi del percorso storico compiuto dalla legislazione in ambito prevenzione del lavoro farà verificare come il business non è mai stato inteso in modo così brutalmente economico in quanto, comunque, il legislatore ha sempre cercato di raggiungere un minimo di protezione dell'ambiente di lavoro e del lavoratore.

Slide 9

il percorso storico della prevenzione nei luoghi di lavoro fa risaltare due elementi essenziali: una concezione di mero stampo protezionistico e assicurativo dall'altra una concezione prettamente burocratica e protezionistica sempre da parte dello Stato. E completamente assente un coinvolgimento programmatico dell'imprenditore in riferimento alla sua organizzazione produttiva. Con queste norme lo Stato afferma il suo potere burocratico di intervento in quanto:

- detta obblighi da rispettare
- identifica precisi destinatari (DdL, dirigenti, preposti, lavoratori)
- prevede specifiche sanzioni
- garantisce la vigilanza sulla loro applicazione

Queste norme, però, escludono importanti settori lavorativi (es. agricoltura); non prevedono sanzioni penali; si caratterizzano più per la loro importanza assicurativa

Slide 10

Durante gli anni che vanno dal 1930 al 1956 anche se resta imperante la concezione burocratica dello Stato incominciano ad emergere due concetti fondamentali: il Datore di Lavoro diventa un vero e proprio "Debitore di Sicurezza" nei confronti dei suoi dipendenti e la cd. filosofia della protezione che è alla base della concezione burocratica della protezione trova piena attuazione nei tre Decreti Presidenziali sopra citati. Con la emanazione della Costituzione Repubblicana finalmente diventano veri e propri beni fondamentali di rango costituzionale il diritto alla salute, il diritto al lavoro, la produzione (intesa nel pieno rispetto della persona e personalità del lavoratore). È pur vero che sia il codice penale che il codice civile avevano dedicato appositi articoli alla tutela anche se in modo embrionale della integrità fisica del lavoratore e dell'ambiente di lavoro.

Slide 12

Le figure responsabili nella legislazione dal 1950 al 1994: Rilevante nella concezione burocratica della sicurezza e la posizione che assume il lavoratore che viene considerato "subordinato" egli deve solo eseguire pedissequamente quanto gli è ordinato, applicare le procedure utilizzare i D. P. I. e gli altri dispositivi di sicurezza. Non deve interessarsi di altro è un fattore della produzione da proteggere perché utile per la produzione e quindi per gli interessi superiori nazionali.

Slide 13

Lo Statuto dei Lavoratori, anche se è finalizzato a raggiungere obiettivi di natura prettamente economico/sindacale pur tuttavia afferma il diritto dei lavoratori a controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Si vuole così affermare da una parte il controllo sociale su un aspetto della vita del lavoratore quale quello produttivo e dall'altra mettere al centro della vita produttiva il lavoratore facendone considerare la posizione di rango superiore a quella dell'imprenditore in quanto il lavoratore combatte per il proprio sostentamento e quindi in senso lato per la conservazione della vita, mentre l'imprenditore combatte per il profitto

Slide 14

La Riforma Sanitaria doveva rendere effettiva la tutela attraverso il trasferimento dei compiti di vigilanza e di controllo dall'Ispettorato del Lavoro alle strutture periferiche delle ULSS (Servizi Territoriali di Prevenzione). Purtroppo alla luce delle delle esperienze intervenute deve riconoscersi che i risultati non sono stati altamente positivi

Slide 15

la prevenzione si innova e interviene su rischi globali e su tutti i soggetti coinvolgibili

- le attività considerate sono inserite in un sistema che prevede la loro suddivisione in classi di rischio e a pari classe deve corrispondere un pari sistema di prevenzione e sicurezza

Slide 16

La legislazione metodologica degli anni '90: col D.Lvo 626/94 e poi col D.Lvo 81/2008 tramonta la concezione « burocratica » della sicurezza e sorge la sicurezza "propositiva".

Questa finalità si raggiunge col c.d. *PRINCIPIO CARDINALE DELLA EFFETTIVITA'*:

"Concreta, reale assegnazione di compiti a ciascun soggetto da cui deriva la ripartizione

intersoggettiva degli obblighi di prevenzione (imputazione e estensione contenutistica dell'obbligazione)".
Ciò si realizza scomponendo gli obblighi di

sicurezza contenuti e fusi nell'art. 2087 C.C. attraverso:

- ☀ LA PROGRAMMAZIONE DELL'OBBLIGO DI SICUREZZA;
- ☀ LA PROCEDIMENTALIZZAZIONE DELL'OBBLIGO DI SICUREZZA;
- ☀ LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI (R.L.S.)

Slide 17

3. i costi obbligatori per il datore di lavoro (risorse umane), determinati dall'impiego di consulenti, dallo svolgimento di nuove attività, da nuove figure professionali di riferimento siano riferibili ad un cambiamento di cultura aziendale e (risorse patrimoniali) da adattamento dei posti di lavoro, dei dpi, degli immobili, dei piani di gestione dell'emergenza, possano diventare valore aggiunto, in termini culturali, alle risorse umane dell'azienda

Slide 18

Questi principi non restano mere enunciazioni di principio se si realizzano scomponendoli gli obblighi di sicurezza contenuti e fusi nell'art. 2087 C.C. attraverso:

- LA PROGRAMMAZIONE DELL'OBBLIGO DI SICUREZZA;
- LA PROCEDIMENTALIZZAZIONE DELL'OBBLIGO DI SICUREZZA;
- LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI (R.L.S.)

Slide 20

Si afferma la « filosofia della programmazione e organizzazione della sicurezza », per conferire effettività ed efficacia all'azione di prevenzione e quindi è necessario:

- Predisposizione dei sistemi di controllo dell'efficacia e dell'efficienza delle misure adottate
- Ripartizione intersoggettiva dell'obbligo di sicurezza e salute fra i ruoli della linea gerarchico-funzionale
- Integrazione nella struttura organizzativa aziendale della funzione della tutela e del miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso misure

adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa anche per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Slide 21

E' il nuovo approccio alla sicurezza attraverso la ridisegnazione della materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole erano contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell'arco di quasi sessanta anni – Le norme sono state rivisitate e collocate in un'ottica di sistema

Slide 22

● **Prevenzione oggettiva** :

Netta distinzione tra

1. Aspetti tecnici
2. Preparazione lavoratori
3. Aspetti legali

Vecchia concezione: sufficiente il rispetto delle norme e l'adozione di particolari soluzioni tecniche

Protezione: rigido adempimento di norme e procedure tecniche

● **Prevenzione soggettiva** :

Interazione tra:

1. Ambienti e strutture;
2. Processi;
3. Atteggiamenti e motivazioni

Nuova concezione: ricerca delle ottimali condizioni di lavoro nel campo progettuale organizzativo e gestionale della prevenzione

- **Prevenzione:** ottenimento e mantenimento di un adeguato rapporto tra quelle che sono le possibilità di ciascun lavoratore e le condizioni di esecuzione del lavoro a cui è destinato, sia per preparazione che per situazione ambientale

Slide 23

Sistema Organizzato :la salute e sicurezza sono elementi fondamentali nei processi organizzativi delle attività aziendali;

Informato : l'informazione e formazione dei lavoratori è l'aspetto più importante. Ogni scelta organizzativa, ogni cambiamento deve essere messo a conoscenza delle varie figure;

Programmato: le misure d'intervento, per il miglioramento continuo della sicurezza, devono essere realizzate secondo un programma preciso, condiviso con i vari soggetti.

Partecipato : tutte i vari soggetti devono partecipare attivamente al miglioramento continuo della sicurezza;

Slide 24

Il Testo Unico della Sicurezza 81/2008 non è un Testo Unico in senso proprio ma un «unico testo normativo» nel senso che raccoglie tutte le norme vigenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro

- È complesso ma non complicato
- Innova ma non stravolge
- Fa luce ma non lascia delle ombre
- Chiarisce ma fa tanti rinvii

Slide 34

Lotta al sommerso: in caso di lavoro sommerso in percentuale superiore al 20% e violazioni ripetute delle misure di riposo e delle norme in materia di esposizione a caduta dall'alto, seppellimento, folgoramento, incendio, amianto, è possibile disporre la sospensione dell'attività imprenditoriale. La sospensione termina con la regolarizzazione dei lavoratori e l'eliminazione delle situazioni di rischio. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a un anno;

Coordinamento della vigilanza: ottimizzazione risorse, eliminazione sovrapposizioni e miglioramento efficienza degli interventi attraverso un sistema informativo pubblico, cui parteciperanno anche le parti sociali.

Tutela precari: Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano in azienda, senza alcuna differenza di tipo formale e di contratto.

Rls e Rlst : Rafforzamento del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (che operano su base territoriale o di comparto produttivo in assenza di Rls aziendali) e creazione di un Rappresentante di sito produttivo.

Sanzioni: arresto da 6 a 18 mesi per il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi in aziende che svolgano attività ad elevata pericolosità con possibilità, in alcuni casi, di commutazione della pena in ammenda non inferiore a € 8.000,00 e non superiore a € 24.000,00. Per l'imprenditore che si metta in regola non è applicata la sanzione penale ma la sanzione pecuniaria. Restano inalterate le norme del codice penale (estraneae all'oggetto della delega) per l'omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. La commissione di questi delitti attraverso la ricomprensione nell'art. 25 septies del D.Lvo 231/2001 s.m.i. comporta anche la responsabilità amministrativa della impresa

Infortuni mortali: In caso di colpa dell'azienda in infortunio con feriti o morti, ai responsabili vengono applicate sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro nonché immediata sospensione dell'attività,

interdizione alla collaborazione con le P.A. e alle partecipazioni ai pubblici appalti e gare d'asta, imputazioni penali.

Finanziamenti: nuovi fondi per azioni promozionali e d'informazione, sia private sia pubbliche, sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese prive di una rappresentanza sindacale e maggiormente esposte.

Libretto sanitario e di rischio

Slide 39

Il legislatore, in ambito sicurezza, ha delineato un sistema organizzativo a struttura piramidale in quanto le scelte gestionali di fondo che portano, ovviamente, alla produzione del maggior "business" per gli interessi degli azionisti, sono tutte in capo all'imprenditore. Con relativamente tutte le scelte organizzative in ambito sicurezza debbono far capo sempre all'Imprenditore/Datore di Lavoro. Una struttura piramidale che tenga conto soltanto dell'aspetto economicistico della sicurezza appare in questo modo. Non si fa assolutamente riferimento ad una organizzazione dell'attività lavorativa che tenga conto di prevenzione e protezione sia del lavoratore e dei luoghi di lavoro.

Slide 41

Il datore di lavoro ha precisi obblighi

- Osservare le disposizioni del D.Lvo 81/2008 s.m.i.
- Valutare i rischi per la sicurezza e la salute nella scelta di attrezzature, delle sostanze, nella sistemazione dei luoghi di lavoro

Designare:

1. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
2. gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
3. i lavoratori addetti al servizio antincendio ed agli altri servizi di emergenza

Nominare, nei casi previsti, il medico competente

Adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi

Affidare i compiti ai lavoratori in relazione alle loro capacità ed alla loro salute

Fornire ai lavoratori adeguati mezzi di protezione

Fare in modo che soltanto i lavoratori che hanno avuto adeguate istruzioni

possano accedere a zone che li espongono a rischio grave o specifico

- Elaborare un documento contenente:
- una relazione sulla valutazione dei rischi
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
- il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- Custodire in azienda il documento di valutazione dei rischi

Slide 43

Il Dirigente nella gestione della attività aziendale deve attuare la politica, le linee guida e le indicazioni di carattere generale fornite dal datore di lavoro, anche organizzando l'attività lavorativa e vigilando sull'operato dei preposti.

Slide 44

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) *CHE LA DELEGA SIA ACCETTATA DAL DELEGATO PER ISCRITTO.*

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

Slide 45

Tranne la funzione di coordinamento del Servizio, il RSPP non ha obblighi particolari.

L'articolo 32 stabilisce che le capacità ed i requisiti professionali dei RSPP interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato.

Slide 46

Compiti del S.P.P.(art. 33)

- Individuazione dei fattori di rischio
- Elaborazione misure preventive e protettive
- Elaborare misure di sicurezza
- Proporre programmi di formazione
- Partecipare alla Riunione Periodica
- Attuare l'informazione ai lavoratori

Il Datore di lavoro deve fornire al SPP tutti i dati e le informazioni sull'organizzazione aziendale, produzione, ecc... (art. 2 , c. 2).

- Il S.P.P. è di fatto il “consulente” del Datore di Lavoro per l'attuazione della sicurezza

Slide 47

Il Preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

L'art. 19 stabilisce che il preposto, secondo le attribuzioni e competenze, deve:

- Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Deve astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

- Deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI e ogni altra condizione di pericolo delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

Deve frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Slide 48

L' Articolo 25 stabilisce gli obblighi del medico competente:

Collabora con il datore di lavoro e con il Rspg alla valutazione dei rischi, alla programmazione, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, collabora all'attività di formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale;

Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservarla;

Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche al DDL, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Slide 49

I lavoratori devono:

- **Contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- **Osservare** le disposizioni e le istruzioni impartite dal DDL, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- **Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;**
- **Utilizzare in modo appropriato** i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- **Segnalare immediatamente** al DDL, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
- **Non rimuovere o modificare** senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- **Non compiere di propria iniziativa** operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- **Partecipare** ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- **Sottoporsi ai controlli sanitari** previsti dal presente D.Lgs o comunque disposti dal medico competente.

Slide 50

Il D. Lgs. 81/08 tende a sottolineare la partecipazione attiva dei lavoratori alla realizzazione di una più efficace tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- La nomina di un Rappresentante per la Sicurezza rappresenta una delle novità principali introdotte (art 47-48-49-50);
- Viene data attuazione concreta a quanto indicato nello Statuto dei Lavoratori.

Slide 52

Gli Istituti Scolastici vengono considerati dal D.Lvo 81/2008 come luoghi di lavoro a tutti gli effetti in quanto negli stessi agisce il personale scolastico (docenti e personale ATA), tant'è che il Dirigente Scolastico è considerato a tutti gli effetti Datore di Lavoro. La peculiarità di un ambiente di lavoro/scuola è costituita dalla circostanza della concomitante presenza di allievi per lo più minorenni. Costoro sono considerati lavoratori, anch'essi a tutti gli effetti, quando frequentano gli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria Superiore e accedono agli laboratori, alle palestre, e partecipano a viaggi d'istruzione o visite didattiche.

A ben vedere, quindi, il sapere è un prodotto a tutti gli effetti.

Slide 53

e il **PTOF** (PIANO TRIENNALE DI OFFERTA FORMATIVA) non è questo?

NEL PTOF ritroviamo, infatti:

CONDIZIONI DI FORNITURA

SERVIZI DI ASSISTENZA

PERSONALIZZAZIONE

Tutte quelle qualità che rappresentano in una scuola anche i livelli di SICUREZZA che si vogliono raggiungere nella produzione del SAPERE

Slide 54

Ma l'applicazione agli istituti scolastici della normativa prevista dal testo unico sulla sicurezza, rappresenta, ordinariamente, per i Dirigenti Scolastici/Datori di Lavoro un grave problema. Infatti il Dirigente Scolastico non è un Datore di Lavoro privato, che ha ampia facoltà di scelta in riferimento a rischio che vuole correre rapportandolo a i risultati della produzione. Il Dirigente Scolastico non essendo il proprietario dell'immobile scuola, all'interno della quale si produce il sapere, non può assolutamente intervenire su di esso, onde eliminarne le carenze strutturali o meno, in quanto non è a titolo, non essendo il proprietario, e, inoltre, non ha quelle ampie possibilità di spesa che ha il privato. Pertanto l'unica traumatica soluzione che un Dirigente Scolastico assumere, in caso di Pericolo grave ed immediato alla integrità fisica del personale scolastico e e degli studenti frequentanti è quello della interruzione del pubblico servizio scuola. Questa iniziativa il Dirigente I fare scolastico per tutta una serie di motivi è difficile che la assuma e quindi è costretto a rischiare in prima persona.

Slide 55

Business didattico e sicurezza.